



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Osservatorio Nazionale Pedologico

Regolamento CE n. 2003/2003

**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2003
relativo ai concimi**

a cura di

Alessandra Trinchera, Marina Natalini e Paolo Sequi

CRA • Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
ISNP • Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante

in collaborazione con:

CIEC • International Scientific Centre of Fertilizers
Centro Scientifico Italiano dei Fertilizzanti

Regolamento CE n. 2003/2003

a cura di

ALESSANDRA TRINCHERA

MARINA NATALINI

PAOLO SEQUI

grafica e impaginazione

ELEONORA LOMBARDI

copertina a cura di

GIOVANNI GREGO

Copyright © 2007 by CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante
per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, Italy

Stampa: DELTA GRAFICA
via G. Pastore, 9 - Città di Castello, Perugia

Presentazione

La decisione di stampare e rendere disponibile on-line il testo completo del Regolamento (CE) 2003 del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi nasce dalla manifestata esigenza di molti operatori di poter accedere ai documenti normativi inerenti il settore dei fertilizzanti in maniera rapida, senza dover necessariamente procedere alla laboriosa consultazione di Gazzette Ufficiali in formato cartaceo. Il vantaggio della immediata disponibilità di qualsivoglia informazione inerente i concimi CE on-line è duplice: non solo, infatti, ne permette la rapida visualizzazione, ma anche il costante aggiornamento, mediante l'introduzione delle successive modifiche ed integrazioni direttamente nel testo.

Il Reg. (CE) 2003/2003, di seguito riportato, è di fatto già stato parzialmente aggiornato (versione consolidata), inserendo le diverse integrazioni e le modifiche fino ad oggi emanate, indicando ogni volta il relativo riferimento normativo.

Si segnala, inoltre, che il testo non comprende né l'Allegato III, relativo alle disposizioni tecniche applicabili ai concimi a base di nitrato ammonico, né l'Allegato IV, relativo ai metodi di campionamento ed analisi dei concimi CE, dal momento che il contenuto di tali allegati è stato oggetto del volume "Metodi di analisi per i fertilizzanti", già pubblicato e consultabile on line su questo stesso sito.

Al fine di rendere facilmente stampabile tutto il documento, sia l'articolato che i diversi allegati sono stati impaginati in formato A4. Inoltre, il testo è preceduto da un dettagliato indice, utile per selezionare eventuali sezioni di stampa.

In taluni casi, evidenti errori od imprecisioni ravvisati nella traduzione dalla lingua inglese a quella italiana sono stati segnalati con note esplicative a piè di pagina.

Anche se questa versione non è certo sostitutiva di quella della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ci si augura che rappresenti una soluzione di estrema comodità per gli operatori del settore. Si sarà pertanto grati a tutti coloro che vorranno contribuire a migliorarla, segnalando errori e suggerendo opportune modifiche.

Alessandra Trinchera, Marina Natalini e Paolo Sequi

INDICE

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI CONCIMI

Regolamento (CE) N. 2003/2003	6
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	7
<i>CAPO I. Ambito di applicazione e definizioni</i>	7
Articolo 1. Ambito di applicazione	7
Articolo 2. Definizioni	7
<i>CAPO II. Immissione sul mercato</i>	8
Articolo 3. Concimi CE	8
Articolo 4. Sede nella Comunità	8
Articolo 5. Libera circolazione	9
Articolo 6. Indicazioni obbligatorie ¹	9
Articolo 7. Identificazione	10
Articolo 8. Tracciabilità	10
Articolo 9. Indicazioni	10
Articolo 10. Etichettatura	11
Articolo 11. Lingue	11
Articolo 12. Imballaggio ²	11
Articolo 13. Limiti di tolleranza	11
Articolo 14. Requisiti dei concimi	11
Articolo 15. Clausola di salvaguardia	11
TITOLO II. DISPOSIZIONI RELATIVE A TIPI SPECIFICI DI CONCIMI³	12
<i>CAPO I. Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi principali</i>	12
Articolo 16. Ambito di applicazione	12
Articolo 17. Titolo di elementi nutritivi secondari dichiarato nei concimi con elementi nutritivi principali	12
Articolo 18. Calcio, magnesio, sodio e zolfo	12
Articolo 19. Identificazione	12
<i>CAPO II. Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari</i>	13
Articolo 20. Ambito di applicazione	13
Articolo 21. Identificazione	13
<i>CAPO III. Concimi minerali per l'apporto di microelementi</i>	13
Articolo 22. Ambito di applicazione	13
Articolo 23. Identificazione	13
Articolo 24. Imballaggio	14
<i>CAPO IV. Concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto</i>	14
Articolo 25. Ambito di applicazione	14
Articolo 26. Misure e controlli di sicurezza	14

Articolo 27.	Prova di detonabilità	14
Articolo 28.	Imballaggio	14
TITOLO III.	VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI CONCIMI	14
Articolo 29.	Misure di controllo	14
Articolo 30.	Laboratori	15
TITOLO IV.	DISPOSIZIONI FINALI	15
<i>CAPO I.</i>	<i>Adeguamento degli allegati</i>	<i>15</i>
Articolo 31.	Nuovi concimi CE	15
Articolo 32.	Procedura del comitato	15
<i>CAPO II.</i>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<i>16</i>
Articolo 33.	Laboratori competenti	16
Articolo 34.	Imballaggi ed etichettatura	16
<i>CAPO III.</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>16</i>
Articolo 35.	Direttive abrogate	16
Articolo 36.	Sanzioni	16
Articolo 37.	Disposizioni nazionali	16
Articolo 38.	Entrata in vigore	16

1. Per “Indicazioni obbligatorie” devono intendersi le “Dichiarazioni obbligatorie”: si tratta di un evidente errore, dovuto alla imprecisa traduzione dall’inglese del termine “Compulsory statements”. E’ corretto invece tradurre con “Indicazioni” il termine “Marking”, relativo all’Art. 9.
2. L’articolo si riferisce alle prescrizioni inerenti l’imballaggio di tutti i concimi CE. Particolari prescrizioni relative all’imballaggio sono invece riportate per i concimi minerali per l’apporto di microelementi (Art. 24) e per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto (Art. 28).
3. Il titolo corretto sarebbe stato “Disposizioni per le diverse tipologie di concimi”: anche in questo caso, si tratta di un’imprecisione nella traduzione dall’inglese.

ALLEGATI

ALLEGATO I - Elenco dei tipi di concimi ammessi nella CE	17
A. Concimi minerali semplici per l'apporto di elementi nutritivi principali	17
A.1. Concimi azotati	17
A.2. Concimi fosfatici	21
A.3. Concimi potassici	24
B. Concimi minerali composti per l'apporto di elementi nutritivi principali	25
B.1. Concimi azoto-fosfo-potassici (NPK)	25
B.2. Concimi azoto-fosfatici (NP)	28
B.3. Concimi azoto-potassici (NK)	29
B.4. Concimi fosfo-potassici (PK)	31
C. Concimi fluidi minerali	33
C.1. Concimi fluidi semplici	33
C.2. Concimi fluidi composti	35
D. Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari¹	38
E. Concimi minerali per l'apporto di microelementi	39
E.1. Concimi contenenti un solo microelemento	39
E.1.1. Boro	39
E.1.2. Cobalto	39
E.1.3. Rame	40
E.1.4. Ferro	41
E.1.5. Manganese	41
E.1.6. Molibdeno	42
E.1.7. Zinco	42
E.2. Titolo minimo di microelemento in percentuale del peso del concime	43
E.3. Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi	43
ALLEGATO II - Tolleranze	44
1. Concimi minerali semplici per l'apporto di elementi nutritivi principali. Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N, P₂O₅, K₂O, MgO, Cl	44
2. Concimi minerali composti per l'apporto di elementi nutritivi principali	45
3. Elementi nutritivi secondari nei concimi	45
4. Microelementi nei concimi	45
ALLEGATO III - Disposizioni tecniche applicabili ai concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto²	46
ALLEGATO IV - Metodi di campionamento ed analisi⁵	46
ALLEGATO V -	
A. Elenco dei documenti che i produttori od i loro rappresentanti devono consultare all'atto di redigere un fascicolo tecnico per un nuovo tipo di concimi da aggiungere all'allegato I del presente regolamento	46
B. Norme per l'accreditamento dei laboratori competenti ed autorizzati a fornire i servizi necessari a verificare la conformità di concimi CE alle prescrizioni del presente regolamento e dei suoi allegati	46

1. Il Reg. (CE) n. 2003/2003 riporta "principali" al posto di "secondari" nella versione italiana: si tratta di un evidente errore.

2. Allegato precedentemente pubblicato nel volume "Metodi di analisi per i fertilizzanti", consultabile *on line* sul sito: <http://fertilizzanti.entecra.it/pubblicazioni.html>

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2003

relativo ai concimi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 23 novembre 2003)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁷,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁸,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi⁹, la direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato d'ammonio ad elevato titolo d'azoto¹⁰, la direttiva 87/94/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e della detonabilità di concimi semplici a base di nitrato d'ammonio ad elevato titolo d'azoto¹¹, e la direttiva 77/535/CEE della Commissione, del 22 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi¹², hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. Nell'interesse della chiarezza è quindi opportuno abrogare queste direttive e sostituirle con un unico strumento giuridico, come auspicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio "Semplificare la legislazione per il mercato interno" (SLIM) e nel piano d'azione per il mercato unico.
- (2) La normativa comunitaria sui concimi ha un contenuto estremamente tecnico. Un regolamento costituisce quindi lo strumento giuridico più appropriato, in quanto stabilisce direttamente prescrizioni precise per i fabbricanti da applicare contemporaneamente ed uniformemente nell'intera Comunità.
- (3) In ogni Stato membro i concimi devono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni tassative. Dette disposizioni, che riguardano più in particolare la composizione e la definizione dei tipi di concimi, la denominazione di tali tipi, la loro identificazione ed il loro imballaggio, differiscono da uno Stato membro all'altro. Tale loro disparità ostacola gli scambi all'interno della Comunità ed è quindi opportuno armonizzarle.
- (4) Dato che l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire tutelare il mercato interno dei concimi, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri in assenza di criteri tecnici comuni e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione stessa, essere realizzato meglio livello comunitario, la Comunità può adottare i provvedimenti del caso, in applicazione del principio di sussidiarietà quale definito dall'articolo 5 del trattato. In ossequio al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (5) È necessario determinare a livello comunitario la denominazione, la definizione e la composizione di determinati concimi (concimi CE).
- (6) Occorrerebbe altresì fissare norme comunitarie in tema d'identificazione, di tracciabilità e di etichettatura dei concimi CE, come pure di chiusura dei relativi imballaggi.
- (7) È opportuno definire a livello comunitario una procedura da seguire nei casi in cui uno Stato membro ritenga necessario limitare l'immissione sul mercato di concimi CE.

⁶ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 1 e GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 503.

⁷ GU C 80 del 3.4.2002, pag. 6.

⁸ Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 160), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 2003 (GU C 153 E dell'1.7.2003, pag. 56) e decisione del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁹ GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60).

¹⁰ GU L 250 del 23.9.1980, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15).

¹¹ GU L 38 del 7.2.1987, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 88/126/CEE (GU L 63 del 9.3.1988, pag. 12).

¹² GU L 213 del 22.8.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/8/CE (GU L 86 del 20.4.1995, pag. 41).

- (8) La produzione di concimi è soggetta a fluttuazioni diverse, dovute alle tecniche di produzione od alle materie prime. Campionamento ed analisi possono parimenti presentare variazioni. Occorre dunque autorizzare tolleranze per il titolo dichiarato di elementi nutritivi. Nell'interesse degli utilizzatori agricoli è consigliabile mantenere dette tolleranze entro limiti ristretti.
- (9) Laboratori approvati dagli Stati membri e notificati alla Commissione dovrebbero procedere a controlli ufficiali della rispondenza dei concimi CE alle prescrizioni del presente regolamento in tema di qualità e composizione.
- (10) Il nitrato ammonico costituisce l'ingrediente fondamentale di diversi prodotti, alcuni dei quali sono destinati all'impiego come concimi ed altri come esplosivi. In considerazione della particolare natura dei concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto e delle esigenze che essa comporta sotto il profilo della sicurezza e della sanità pubbliche nonché della protezione dei lavoratori, occorre stabilire norme comunitarie addizionali per i concimi CE di questo tipo.
- (11) Alcuni dei suddetti prodotti possono risultare pericolosi e venire in determinate circostanze utilizzati per impieghi diversi da quelli per cui erano destinati. Ciò potrebbe senz'altro porre a repentaglio la sicurezza di persone e cose. E' pertanto opportuno obbligare i fabbricanti a prendere i provvedimenti del caso per evitare tale eventualità ed, in particolare, per garantire la rintracciabilità di tali concimi.
- (12) Nell'interesse della sicurezza pubblica è di particolare importanza determinare a livello comunitario le caratteristiche e le proprietà che distinguono i concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto dalle varietà di nitrato ammonico utilizzate nella fabbricazione di prodotti impiegati come esplosivi.
- (13) I concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto dovrebbero possedere alcune caratteristiche che ne garantiscano l'innocuità. I fabbricanti dovrebbero garantire che tutti i concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto abbiano superato una prova di detonabilità prima della loro immissione sul mercato.
- (14) È necessario definire norme relative ai metodi dei cicli termici chiusi, anche se non necessariamente tali metodi possono simulare tutte le condizioni che si verificano nel corso del trasporto e dell'immagazzinamento.
- (15) I concimi possono essere contaminati da sostanze potenzialmente idonee a comportare un rischio per la salute delle persone e degli animali e per l'ambiente. A seguito del parere del Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE), la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio. Se necessario, si procederà ad uno studio analogo per altri contaminanti.
- (16) E' opportuno definire una procedura che qualsiasi fabbricante o suo rappresentante, il quale voglia inserire un nuovo tipo di concime nell'allegato I, dovrà rispettare per poter apporre l'indicazione "concime CE".
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione¹³.
- (18) E' opportuno che gli Stati membri prevedano sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Essi possono prevedere che il fabbricante che violi l'articolo 27 sia multato per un importo pari a dieci volte il valore di mercato della partita non conforme.
- (19) Le Direttive 76/116/CEE, 77/535/CEE, 80/876/CEE e 87/94/CEE dovrebbero essere abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l'indicazione "concime CE".

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) "concime": sostanza la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante;
- (b) "elementi nutritivi principali": esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;
- (c) "elementi nutritivi secondari": gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
- (d) "microelementi": gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali per la crescita delle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;

¹³ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (e) “concime minerale”: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali. Per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calcicianammide e l'urea ed i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;
- (f) “microelemento chelato”: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nella sezione E.3.1. dell'allegato I;
- (g) “microelemento complessato”: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nella sezione E.3.2. dell'allegato I;
- (h) “tipo di concimi”: concimi che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nell'allegato I;
- (i) “concime semplice”: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;
- (j) “concime composto”: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;
- (k) “concime complesso”: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali. Per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi nella loro composizione dichiarata;
- (l) “concime ottenuto da miscelazione”: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;
- (m) “concime fogliare”: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;
- (n) “concime fluido”: un concime in sospensione o in soluzione;
- (o) “concime in soluzione”: un concime fluido esente da particelle solide;
- (p) “concime in sospensione”: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
- (q) “dichiarazione”: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilità, garantita entro tolleranze specificate;
- (r) “titolo dichiarato”: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria è indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE;
- (s) “tolleranza”: la deviazione consentita del valore misurato del titolo di un elemento nutritivo dal suo valore dichiarato;
- (t) “norme europee”: norme CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*;
- (u) “imballaggio”: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire concimi, con una capacità non superiore ai 1000 kg;
- (v) “sfuso”: un concime non imballato a termini del presente regolamento;
- (w) “immissione sul mercato”: la fornitura di concime a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un concime nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato;
- (x) “fabbricante”: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del concime sul mercato; in particolare è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un concime. Tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del concime.

CAPO II Immissione sul mercato

Articolo 3

Concimi CE

Un concime che appartenga ad un tipo di concime elencato nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel presente regolamento può recare l'indicazione “concime CE”.

L'indicazione “concime CE” non può essere utilizzata per un concime che non sia conforme al presente regolamento.

Articolo 4

Sede nella Comunità

Il fabbricante deve aver sede all'interno della Comunità ed è responsabile della conformità del “concime CE” alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Libera circolazione

1. Fatti salvi l'articolo 15 e da altri atti legislativi comunitari, gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano per motivi di composizione, identificazione, etichettatura od imballaggio, né in base ad altre disposizioni contenute nel presente regolamento,

l'immissione sul mercato di concimi che rechino la denominazione "concime CE" e siano conformi a quanto disposto dal presente regolamento.

2. I concimi recanti la denominazione "concime CE" a norma del presente regolamento circolano liberamente all'interno della Comunità.

Articolo 6

Indicazioni obbligatorie

1. Al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 9, gli Stati membri possono disporre che l'indicazione dei titoli di azoto, fosforo e potassio dei concimi immessi sul mercato nel loro territorio assuma la forma seguente:
 - a) azoto solamente in forma elementare (N);
e
 - b) fosforo e potassio solamente in forma elementare (P, K);
oppure
 - c) fosforo e potassio solamente in forma di ossido (P_2O_5 , K_2O);
oppure
 - d) fosforo e potassio simultaneamente in forma sia elementare che di ossido.

Qualora si opti per la possibilità di prescrivere che il titolo di fosforo e di potassio sia espresso in forma elementare, tutte i riferimenti alla forma di ossido che figurano negli allegati andranno letti come riferimenti alla forma elementare, servendosi dei fattori seguenti per convertire i valori numerici:

- a) fosforo (P) = anidride fosforica (P_2O_5) \times 0,436;
 - b) potassio (K) = ossido di potassio (K_2O) \times 0,830.
2. Gli Stati membri possono prescrivere che nei concimi per l'apporto di elementi nutritivi secondari nonché, laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 17, in quelli per l'apporto di elementi nutritivi principali immessi sul mercato nei rispettivi territori, il titolo di calcio, magnesio, sodio e zolfo sia espresso:
 - a) in forma di ossido (CaO, MgO, Na_2O , SO_3);
ovvero
 - b) in forma di elementi (Ca, Mg, Na, S);
ovvero
 - c) in entrambe queste forme.

Per convertire il titolo di ossido di calcio, ossido di magnesio, ossido di sodio e triossido di zolfo in quello rispettivamente di calcio, magnesio, sodio e zolfo si impiegano i seguenti fattori:

- a) calcio (Ca) = ossido di calcio (CaO) \times 0,715;
- b) magnesio (Mg) = ossido di magnesio (MgO) \times 0,603;
- c) sodio (Na) = ossido di sodio (Na_2O) \times 0,742;
- d) zolfo (S) = triossido di zolfo (SO_3) \times 0,400.

Nel calcolare il titolo di elemento nutritivo in forma elementare o di ossido la cifra dichiarata viene arrotondata al decimale più vicino.

3. Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato di un "concime CE" etichettato in entrambe le forme menzionate nei paragrafi 1 e 2.
4. Il titolo di uno o più dei microelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno o zinco nei concimi CE appartenenti ai tipi elencati nelle sezioni A, B, C e D dell'allegato I è dichiarato quando sussistano le seguenti condizioni:
 - a) i microelementi sono aggiunti almeno nelle quantità minime precisate nelle sezioni E.2.2 e E.2.3 dell'allegato I;
 - b) il concime CE continua ad ottemperare ai requisiti di cui alle sezioni A, B, C e D dell'allegato I.
5. I microelementi che costituiscono ingredienti normali delle materie prime destinate a fornire elementi nutritivi principali (N, P, K) e secondari (Ca, Mg, Na, S) possono essere dichiarati purché siano presenti almeno nelle quantità minime precisate nelle sezioni E.2.2 e E.2.3 dell'allegato I.
6. Il titolo di microelementi è dichiarato come segue:
 - a) per i concimi appartenenti ai tipi elencati nella sezione E.1 dell'allegato I, rifacendosi a quanto prescritto nella colonna 6 di tale sezione;
 - b) per le miscele di concimi di cui alla lettera (a) che contengano almeno due microelementi differenti e soddisfino i criteri di cui alla sezione E.2.1 dell'allegato I, e per i concimi appartenenti ai tipi elencati nelle sezioni A, B, C e D dell'allegato I, indicando:

- i) il titolo totale, espresso come percentuale del concime in termini di massa;
- ii) il titolo solubile in acqua, espresso come percentuale del concime in termini di massa, quando il titolo solubile è almeno la metà del titolo totale.

Per i microelementi integralmente solubili in acqua è dichiarato unicamente il titolo solubile in acqua.

Per i microelementi chimicamente legati ad una molecola organica il titolo del microelemento presente nel concime è dichiarato immediatamente dopo il titolo solubile in acqua in termini di percentuale della massa del prodotto, facendo seguire il termine “chelato con” o “complessato con” ed il nome della molecola organica, quale precisato nella sezione E.3 dell'allegato I. Il nome della molecola organica può essere sostituito dalla sua sigla.

Articolo 7

Identificazione

1. Il fabbricante correde i concimi CE delle indicazioni per la loro identificazione di cui all'articolo 9.
2. Per i concimi imballati, le suddette indicazioni devono figurare sull'imballaggio o sulle etichette che vi vengono apposte. Per i concimi sfusi tali indicazioni devono figurare sui documenti d'accompagnamento.

Articolo 8

Tracciabilità

Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 3, il fabbricante, per garantire la tracciabilità dei concimi CE, conserva registrazione sull'origine dei concimi. Essa è messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi fintanto che il concime viene immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

Articolo 9

Indicazioni

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli imballaggi, le etichette e i documenti d'accompagnamento di cui all'articolo 7 recano le indicazioni seguenti:
 - a) Indicazioni obbligatorie:
 - la dicitura “CONCIME CE” in lettere maiuscole;
 - ove esista, la denominazione del tipo di concime di cui all'allegato I;
 - l'indicazione “ottenuto per miscelazione” dopo la denominazione del tipo, nei concimi miscelati;
 - le indicazioni aggiuntive di cui agli articoli 19, 21 o 23;
 - gli elementi nutritivi, indicati tanto col nome per esteso quanto con il simbolo chimico; ad esempio: azoto (N), fosforo (P), anidride fosforica (P₂O₅), potassio (K), ossido di potassio (K₂O), calcio (Ca), ossido di calcio (CaO), magnesio (Mg), ossido di magnesio (MgO), sodio (Na), ossido di sodio (Na₂O), zolfo (S), triossido di zolfo (SO₃), boro (B), rame (Cu), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn);
 - se il concime contiene microelementi in tutto od in parte legati chimicamente ad una molecola organica, il nome del microelemento è seguito da una delle precisazioni seguenti:
 - i) “chelato con ...” (nome dell'agente chelante o sua sigla quale figura nella sezione E.3.1 dell'allegato I),
 - ii) “complessato con ...” (nome dell'agente complessante quale figura nella sezione E.3.2 dell'allegato I);
 - i microelementi contenuti nel concime, elencati seguendo l'ordine alfabetico dei rispettivi simboli chimici: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;
 - le istruzioni specifiche di impiego per i prodotti figuranti nelle sezioni E.1 e E.2 dell'Allegato I;
 - le quantità di concimi fluidi espressi in termini di massa. L'indicazione delle quantità di concimi fluidi in termini di volume od in termini di massa per volume (chilogrammi per ettolitro o grammi per litro) è facoltativa;
 - la massa netta o lorda e, a titolo facoltativo, il volume per i concimi fluidi. Se è indicata la massa lorda, accanto all'indicazione deve figurare la tara espressa in massa;
 - il nome o il nome commerciale e l'indirizzo del fabbricante.
 - b) Indicazioni facoltative
 - le indicazioni di cui all'allegato I;
 - le istruzioni per l'immagazzinamento e la manipolazione del concime e per i concimi non elencati nelle sezioni E.1 ed E.2 dell'allegato I, le istruzioni specifiche per il loro impiego;
 - l'indicazione delle dosi e delle modalità di impiego più opportune in rapporto alle condizioni del terreno e della coltura per le quali il concime è utilizzato;
 - il marchio del fabbricante e la descrizione commerciale del prodotto.

Le indicazioni di cui alla lettera b) non devono essere in contrasto con quelle di cui alla lettera a), dalle quali devono essere chiaramente distinte.

2. Tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono risultare chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento.
3. I concimi fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune istruzioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e la prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso.
4. Norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo devono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Articolo 10

Etichettatura

1. Le etichette o le indicazioni stampate sull'imballaggio che forniscono i dati di cui all'articolo 9 devono essere chiaramente visibili. Le etichette devono essere apposte sull'imballaggio o sul suo sistema di chiusura. Se tale sistema è costituito da un sigillo, detto sigillo deve recare il nome od il marchio del confezionatore.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere e rimanere indelebili e chiaramente leggibili.
3. Nei casi di concimi sfusi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, seconda frase, una copia dei documenti che contengono le indicazioni relative all'identificazione deve accompagnare la merce ed essere accessibile a fini d'ispezione.

Articolo 11

Lingue

Le indicazioni che figurano sull'etichetta, sull'imballaggio e sui documenti d'accompagnamento devono essere redatte almeno nella o nelle lingue nazionali dello Stato membro nel quale i concimi CE sono immessi sul mercato.

Articolo 12

Imballaggio

Nel caso di concimi CE imballati, l'imballaggio dev'essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irrimediabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.

Articolo 13

Limiti di tolleranza

1. I titoli degli elementi nutritivi nei concimi CE devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato II. Detti limiti devono tener conto delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento ed analisi.
2. Il fabbricante non può trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza indicati nell'allegato II.
3. Non sono ammessi limiti di tolleranza per quanto riguarda i titoli minimi e massimi specificati nell'allegato I.

Articolo 14

Requisiti dei concimi

Un tipo di concime può essere inserito nell'allegato I unicamente se:

- a) apporta elementi nutritivi in maniera efficace;
- b) sono stati forniti i pertinenti metodi di campionamento, d'analisi ed all'occorrenza di prova;
- c) non produce effetti nocivi sulla salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero sull'ambiente in condizioni normali d'impiego.

Articolo 15

Clausola di salvaguardia

1. Lo Stato membro che abbia fondati motivi per ritenere che un determinato concime CE, benché conforme alle prescrizioni del presente regolamento, rappresenti un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente può provvisoriamente vietare o subordinare a condizioni particolari l'immissione sul mercato di detto concime sul proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.
2. La Commissione adotta entro 90 giorni a decorrere dalla ricezione dell'informazione una decisione in proposito secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

3. Le disposizioni del presente regolamento non ostano a che vengano adottati provvedimenti da parte della Commissione o di uno Stato membro giustificati da motivi di pubblica sicurezza miranti a vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di concimi CE.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE A TIPI SPECIFICI DI CONCIMI

CAPO I

Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi principali

Articolo 16

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica ai concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi principali, solidi o fluidi, semplici o composti, inclusi quelli contenenti elementi nutritivi secondari e/o microelementi, che abbiano il titolo minimo di elementi nutritivi stabilito nelle sezioni A, B, C, E.2.2 o E.2.3 dell'allegato I.

Articolo 17

Titolo di elementi nutritivi secondari dichiarato nei concimi con elementi nutritivi principali

Per i concimi CE appartenenti ai tipi elencati nelle sezioni A, B, e C dell'allegato I si possono dichiarare i titoli di calcio, magnesio, sodio e zolfo in quanto elementi nutritivi secondari, purché tali elementi siano presenti almeno nelle seguenti concentrazioni minime:

- a) 2% di ossido di calcio (CaO), ossia 1,4% Ca;
- b) 2% di ossido di magnesio (MgO), ossia 1,2% Mg;
- c) 3% di ossido di sodio (Na₂O), ossia 2,2% Na;
- d) 5% di triossido di zolfo (SO₃), ossia 2% S.

In questo caso la denominazione del tipo è completata dalle indicazioni supplementari a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, punto ii).

Articolo 18

Calcio, magnesio, sodio e zolfo

1. I titoli di calcio, magnesio, sodio e zolfo dei concimi di cui alle sezioni A, B e C dell'allegato I sono dichiarati in uno dei modi seguenti:
 - a) titolo totale, espresso come percentuale del concime in termini di massa;
 - b) titolo totale e titolo solubile in acqua, espressi come percentuale del concime in termini di massa quando il titolo solubile è pari ad almeno un quarto del titolo totale;
 - c) quando un elemento è integralmente solubile in acqua, è dichiarata unicamente la percentuale solubile in acqua in termini di massa.
2. Il titolo di calcio, salvo se diversamente contemplato nell'allegato I, è dichiarato unicamente se solubile in acqua, espresso in percentuale del concime in termini di massa.

Articolo 19

Identificazione

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), devono essere riportate le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Nei concimi composti, dopo la denominazione del tipo si aggiungono le seguenti indicazioni:
 - i) i simboli chimici degli elementi nutritivi secondari dichiarati, riportati fra parentesi, subito dopo i simboli chimici degli elementi nutritivi principali;
 - ii) i numeri che indichino il titolo degli elementi nutritivi principali. Il titolo degli elementi nutritivi secondari dichiarato si indica tra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali.
3. La denominazione del tipo deve essere seguita unicamente da numeri che indichino il titolo degli elementi nutritivi principali e secondari.
4. La dicitura "con microelementi" o la preposizione "con" è seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico, quando vi sia un titolo dichiarato di microelementi.
5. Il titolo dichiarato di elementi nutritivi principali e secondari è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato di analisi, con una cifra decimale. Nei concimi contenenti più di un elemento nutritivo dichiarato, l'ordine degli elementi nutritivi principali è N, P₂O₅ e/o P, K₂O e/o K, e quello degli elementi nutritivi secondari CaO e/o Ca, MgO e/o Mg, Na₂O e/o Na, SO₃ e/o S.

Nel titolo dichiarato di microelementi si deve specificare ognuno di essi e il simbolo relativo indicando la percentuale in termini di massa e in base alla solubilità, secondo quanto specificato nelle sezioni E.2.2 e E.2.3 dell'allegato I.

6. Forma e solubilità degli elementi nutritivi sono parimenti espresse come percentuale del concime in termini di massa, salvo nei casi in cui l'allegato I disponga in modo esplicitamente diverso.
Per queste indicazioni si usano cifre con un decimale, salvo nel caso dei microelementi per i quali valgono le indicazioni di cui alle sezioni E.2.2 ed E.2.3 dell'allegato I.

CAPO II

Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari

Articolo 20

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica ai concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari, solidi o fluidi, inclusi quelli contenenti microelementi, che abbiano il titolo minimo di elementi nutritivi fissato nelle sezioni D, E.2.2 e E.2.3 dell'allegato I.

Articolo 21

Identificazione

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), devono essere riportate le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Qualora vi sia un titolo dichiarato di microelementi esso è indicato dalla dicitura "con microelementi" o dalla preposizione "con" seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico.
3. Il titolo dichiarato di elementi nutritivi secondari è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato di analisi, con una cifra decimale.
Se il prodotto contiene più elementi nutritivi secondari l'ordine è il seguente:
CaO e/o Ca, MgO e/o Mg, Na₂O e/o Na, SO₃ e/o S.
Nel titolo dichiarato di microelementi si deve specificare ognuno di essi e il simbolo relativo, indicando la percentuale in termini di massa e in base alla solubilità, secondo quanto specificato nelle sezioni E.2.2 e E.2.3 dell'allegato I.
4. Forma e solubilità degli elementi nutritivi sono parimenti espresse come percentuale del concime in termini di massa, salvo nei casi in cui l'allegato I disponga in modo esplicitamente diverso.
Per queste indicazioni si usano cifre con un decimale, salvo nel caso dei microelementi per i quali valgono le indicazioni di cui alle sezioni E.2.2 ed E.2.3 dell'allegato I.
5. Il titolo dichiarato di calcio, salvo se diversamente disposto dall'allegato I, è fornito unicamente se solubile in acqua, espresso come percentuale in termini di massa del concime

CAPO III

Concimi minerali per l'apporto di microelementi

Articolo 22

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica ai concimi minerali per l'apporto di microelementi, solidi o fluidi, che abbiano il titolo minimo di elementi nutritivi fissato nelle sezioni E.1 ed E.2.1 dell'allegato I.

Articolo 23

Identificazione

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sono riportate le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Quando il concime contiene più di un microelemento, è indicata la denominazione tipologica "miscela di microelementi", seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico.
3. Per i concimi che contengono unicamente un microelemento (sezione E.1 dell'allegato I) il titolo dichiarato di microelementi è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero all'occorrenza con una cifra decimale.
4. Forma e solubilità dei microelementi sono espresse come percentuale del concime in termini di massa, salvo nei casi in cui l'allegato I disponga in modo esplicitamente diverso.
Il numero di decimali per i microelementi è quello stabilito nella sezione E.2.1 dell'allegato I.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui alle sezioni E.1 ed E.2.1 dell'allegato I, sull'etichetta e sui documenti d'accompagnamento è riportata, al di sotto delle dichiarazioni obbligatorie o facoltative, la seguente dicitura:
"Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate".

Articolo 24

Imballaggio

I concimi CE cui si applicano le disposizioni del presente capo devono essere imballati.

CAPO IV

Concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

Articolo 25

Ambito di applicazione

Ai fini del presente capo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28% d'azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico.

Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti.

Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

Articolo 26

Misure e controlli di sicurezza

1. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettino le disposizioni della sezione 1 dell'allegato III.
2. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente capo vengono eseguite secondo i metodi di cui alla sezione 3 dell'allegato III.
3. Per garantire la tracciabilità dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione è resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri fintantoché il concime è immesso sul mercato e per altri 2 anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

Articolo 27

Prova di detonabilità

Fatte salve le misure di cui all'articolo 26, il fabbricante garantisce che ogni tipo di fertilizzante CE a base di nitrato ammonico, ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 (metodo 1, punto 3) e 4 dell'allegato III del presente regolamento. Tale prova deve essere effettuata da uno dei laboratori approvati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 30 o al paragrafo 1 dell'articolo 33. I fabbricanti presentano i risultati della prova all'autorità competente dello Stato membro interessato almeno 5 giorni prima della immissione sul mercato del concime o almeno 5 giorni prima dell'arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova.

Articolo 28

Imballaggio

I Concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.

TITOLO III

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI CONCIMI

Articolo 29

Misure di controllo

1. Gli Stati membri possono sottoporre i concimi con l'indicazione "concime CE" a misure ufficiali di controllo al fine di verificarne la conformità al presente regolamento.

Gli Stati membri possono imporre tasse il cui importo non superi il costo delle prove richieste per tali misure di controllo, ma ciò non costituisce un obbligo per i fabbricanti di ripetere le prove o di pagare per la ripetizione delle medesime se la prima prova è stata eseguita da un laboratorio rispondente alle condizioni di cui all'articolo 30 e se essa ha dimostrato la conformità del concime in questione.

2. Gli Stati membri garantiscono che la campionatura e l'analisi a fini di controllo ufficiale dei concimi CE appartenenti ai tipi di concimi elencati nell'allegato I siano effettuate secondo i metodi descritti negli allegati III e IV.

3. Il rispetto del presente regolamento per quanto riguarda la conformità tipologica del concime ed il rispetto del titolo dichiarato di elementi nutritivi e/o del titolo dichiarato espresso in termini di forma e solubilità di tali elementi nutritivi può essere verificato in occasione di ispezioni ufficiali soltanto ricorrendo a metodi di campionamento ed analisi definiti a norma degli allegati III e IV e tenendo conto dei limiti di tolleranze precisati nell'allegato II.
4. I metodi di misurazione, campionamento e analisi sono adeguati e aggiornati secondo la procedura di cui di cui all'articolo 32, paragrafo 2, con ricorso, ogniqualvolta ciò risulti possibile, a norme europee. La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme di attuazione necessarie per definire le misure di controllo previste ai sensi del presente articolo e degli articoli 8, 26 e 27 del presente regolamento. Tali norme riguardano in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.

Articolo 30

Laboratori

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei laboratori approvati nel loro territorio che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE alle prescrizioni del presente regolamento. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui alla sezione B dell'allegato V. La notifica è fatta entro l'11 giugno 2004 e all'atto di ciascuna modifica successiva.
2. La Commissione pubblica l'elenco dei laboratori approvati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Quando uno Stato membro ha giustificati motivi per ritenere che un laboratorio approvato non risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1, sottopone il problema al comitato di cui all'articolo 32. Se il comitato conviene che il laboratorio non risponde ai requisiti, la Commissione cancella il nome dall'elenco di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione adotta una decisione sulla questione entro 90 giorni dal ricevimento dell'informazione secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
5. La Commissione pubblica l'elenco modificato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Adeguamento degli allegati

Articolo 31

Nuovi concimi CE

1. L'inserimento di un nuovo tipo di concime nell'allegato I è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
2. Un fabbricante od il suo rappresentante che desiderino proporre l'inserimento nell'allegato I di un nuovo tipo di concime ed a tale scopo debbano compilare un fascicolo tecnico procedono a farlo tenendo conto dei documenti tecnici di cui alla sezione A dell'allegato V.
3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Articolo 32

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei 8 casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPO II

Disposizioni transitorie

Articolo 33

Laboratori competenti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 1, per un periodo transitorio, avente termine l'11 dicembre 2007, gli Stati membri hanno facoltà di continuare ad applicare le rispettive disposizioni nazionali al fine di autorizzare i laboratori competenti a prestare i servizi necessari per la verifica della conformità dei concimi CE alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Gli Stati membri notificano l'elenco di tali laboratori alla Commissione, fornendo particolari in merito ai relativi sistemi d'autorizzazione. La notifica è fatta entro l'11 giugno 2004 e all'atto di ciascuna modifica successiva.

Articolo 34

Imballaggi ed etichettatura

Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 1, le indicazioni, gli imballaggi, le etichette e i documenti di accompagnamento dei concimi CE contemplati dalle precedenti direttive possono continuare ad essere impiegati l'11 giugno 2005.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 35

Direttive abrogate

1. Le direttive 76/116/CEE, 77/535/CEE, 80/876/CEE e 87/94/CEE sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti al presente regolamento. In particolare, le deroghe all'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, concesse dalla Commissione a norma dell'articolo 95, paragrafo 6 del trattato, sono considerate deroghe all'articolo 5 del presente regolamento e continuano a produrre i propri effetti nonostante l'entrata in vigore del presente regolamento. In attesa dell'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 36, gli Stati membri possono continuare ad applicare sanzioni per la violazione delle norme nazionali per l'attuazione delle direttive di cui al paragrafo 1.

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 37

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri notificano alla Commissione entro l'11 giugno 2005 le disposizioni nazionali da essi adottate a norma degli articoli 6, paragrafi 1 e 2, 29, paragrafo 1 e 37 del presente regolamento e notificano immediatamente le eventuali modifiche successive relative a tali disposizioni.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ad eccezione degli articoli 8 e 26, paragrafo 3, che entrano in vigore l'11 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente

G. ALEMANNI

ALLEGATO I

Elenco dei tipi di concimi ammessi nella CE

A. - Concimi minerali semplici per l'apporto di elementi nutritivi principali

A.1. - Concimi azotati

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
1(a)	Nitrato di calcio (nitrato di calce)	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali nitrato di calcio ed eventualmente nitrato d'ammonio	15% N Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N		Azoto totale Indicazioni facoltative: Azoto nitrico Azoto ammoniacale
1(b)	Nitrato di calcio e di magnesio (nitrato di calce e di magnesia)	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato di calcio e nitrato di magnesio	13% N Azoto valutato come azoto nitrico. Titolo minimo di magnesio sotto forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magnesio: 5% MgO		Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua
1(c)	Nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale nitrato di magnesio esaidrato	10% N Azoto valutato come azoto nitrico 14% MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua	Quando sia commercializzato sotto forma di cristalli può venire aggiunta la menzione "in forma cristallizzata"	Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua
2(a)	Nitrato di sodio (di soda)	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale nitrato di sodio	15% N Azoto valutato come azoto nitrico		Azoto nitrico
2(b)	Nitrato del Cile	Prodotto preparato a partire dal caliche, contenente come componente essenziale nitrato di sodio	15% N Azoto valutato come azoto nitrico		Azoto nitrico
3(a)	Calcio cianammide	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali calcio cianammide nonché ossido di calcio ed eventualmente quantità esigue di sali d'ammonio e d'urea	18% N Azoto valutato come azoto totale, di cui almeno il 75% dell'azoto dichiarato sotto forma di azoto cianamidico		Azoto totale
3(b)	Calcio cianammide nitrata	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali calcio cianammide nonché ossido di calcio ed eventualmente quantità esigue di sali d'ammonio e d'urea, con l'aggiunta di nitrato	18% N Azoto valutato come azoto totale, di cui almeno il 75% dell'azoto non nitrico dichiarato sotto forma di azoto cianamidico. Titolo d'azoto nitrico: – minimo: 1% N – massimo: 3% N		Azoto totale Azoto nitrico

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
4	Solfato ammonico	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale solfato ammonico	20% N Azoto valutato come azoto ammoniacale		Azoto ammoniacale
5	Nitrato ammonico, nitrato ammonico calcareo	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente nitrato ammonico come componente essenziale nonché eventualmente diluenti quali roccia calcarea macinata, solfato di calcio, roccia dolomitica macinata, solfato di magnesio, kieserite	20% N Azoto valutato come azoto nitrico ed ammoniacale; ciascuna forma di azoto deve rappresentare circa la metà dell'azoto presente. All'occorrenza si vedano gli allegati III.1 e III.2 del presente regolamento ¹⁴	La denominazione "nitrato ammonico calcareo" può venire impiegata soltanto per concimi che oltre al nitrato ammonico contengano esclusivamente carbonato di calcio (ad esempio roccia calcarea) e/o carbonato di magnesio e carbonato di calcio (ad esempio roccia dolomitica). Il titolo minimo di tali carbonati dev'essere del 20% ed il loro grado di purezza non deve risultare inferiore al 90%.	Azoto totale Azoto nitrico Azoto ammoniacale
6	Solfonitrato d'ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato d'ammonio	25% N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Titolo minimo d'azoto nitrico: 5%		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico
7	Solfonitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio, solfato d'ammonio e solfato di magnesio	19% N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Titolo minimo d'azoto nitrico: 6% N 5% MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua
8	"Stickstoff-magnesia"	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrati, sali d'ammonio e composti del magnesio (roccia dolomitica, carbonato di magnesio e/o solfato di magnesio)	19% N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Titolo minimo d'azoto nitrico: 6% N 5% MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio totale		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico Ossido di magnesio totale ed eventualmente ossido di magnesio solubile in acqua
9	Urea	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale diammide carbonica (carbammide)	44% N Azoto totale (biureto compreso). Titolo massimo di biureto: 1,2%		Azoto totale, espresso in azoto ureico
10	Crotonilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide crotonica. Composto monomero.	28% N Azoto valutato come azoto totale Almeno 25 % N della crotonilidendiurea. Titolo massimo d'azoto ureico: 3 %		Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1% in peso Azoto della crotonilidendiurea
11	Isobutilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide isobutirica. Composto monomero.	28% N Azoto valutato come azoto totale Almeno 25% N dell'isobutilidendiurea. Titolo massimo d'azoto ureico: 3%		Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1% in peso Azoto dell'isobutilidendiurea

¹⁴ Il Reg. (CE) n. 2003/2003 riporta "presente direttiva" al posto di "presente regolamento", segno di evidente errore.

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
12	Urea formaldeide	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide formica, contenente come componente essenziale molecole di urea formaldeide. Composto polimerico.	36% N azoto totale Azoto valutato come azoto totale Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto totale devono risultare solubili in acqua calda Almeno 31% N dell'urea formaldeide Titolo massimo d'azoto ureico: 5%		Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1% in peso Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda
13	Concime azotato contenente crotonilidendiurea	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente crotonilidendiurea ed un concime azotato semplice [Elenco A-1, esclusi i prodotti 3°, 3b e 5]	18% N valutato come azoto totale Almeno 3% dell'azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla crotonilidendiurea Titolo massimo di biuretto: (N ureico + N della crotonilidendiurea) × 0,026		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico Azoto della crotonilidendiurea
14	Concime azotato contenente isobutilidendiurea	Prodotto ottenuto per via chimica contenente isobutilidendiurea ed un concime azotato semplice [Elenco A-1, esclusi i prodotti 3°, 3b e 5]	18% N valutato come azoto totale Almeno 3% dell'azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dall'isobutilidendiurea Titolo massimo di biuretto: (N ureico + N dell'isobutilidendiurea) × 0,026		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico Azoto dell'isobutilidendiurea
15	Concime azotato contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica contenente urea formaldeide (metilenurea) ed un concime azotato semplice [Elenco A-1, esclusi i prodotti 3°, 3b e 5]	18% N valutato come azoto totale Almeno 3% dell'azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dall'urea formaldeide L'azoto dell'urea formaldeide deve contenere almeno 3/5 d'azoto solubile unicamente in acqua calda ¹⁵ Titolo massimo di biuretto: (N ureico + N dell'urea formaldeide) × 0,026		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda
16	Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiamide)	Prodotto ottenuto per via chimica contenente solfato ammonico e diciandiamide	20% N Azoto valutato come azoto totale Titolo minimo d'azoto ammoniacale: 18% Titolo minimo di azoto della diciandiamide: 1,5%		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto della diciandiamide Informazione tecnica (a)

¹⁵ Il Reg. (CE) n. 2003/2003 riporta "almeno 3/5 relativo di azoto...", segno di evidente errore

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
17	Solfonitrato d'ammonio con inibitori della nitrificazione (diciandiamide)	Prodotto ottenuto per via chimica contenente solfonitrato d'ammonio e diciandiamide	24% N Azoto valutato come azoto totale Titolo minimo d'azoto nitrico: 3% Titolo minimo di azoto della diciandiamide: 1,5%		Azoto totale Azoto nitrico Azoto ammoniacale Azoto della diciandiamide Informazione tecnica (a)
18	Urea-ammonio solfato	Prodotto ottenuto per via chimica da urea e solfato d'ammonio	30% N Azoto valutato come azoto ammoniacale ed azoto ureico Titolo minimo d' azoto ammoniacale: 4% Titolo minimo di zolfo espresso come anidride solforica: 12% Titolo massimo di biuretto: 0,9%		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto ureico Anidride solforica solubile in acqua
(a) Il responsabile della commercializzazione deve fornire un'informazione tecnica quanto più completa possibile con ogni imballaggio (o con i documenti d'accompagnamento nel caso di prodotti sfusi). Tale informazione deve in particolare mettere l'utilizzatore in grado di determinare i periodi d'impiego e le dosi d'applicazione in funzione del tipo di coltura cui è destinato il fertilizzante.					

A.2. - Concimi fosfatici

Per i concimi venduti in forma granulata i cui costituenti di base richiedono una finezza di macinazione (nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7), questa finezza va controllata mediante un metodo d'analisi appropriato.

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (percentuale del peso); INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
1	Scorie di defosforazione: – Fosfati Thomas – Scorie Thomas	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio	12% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del tenore dichiarato di anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2%; oppure 10% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2%. Finezza di macinazione: – passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm. – passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,630 mm.		Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali), di cui il 75% (da indicare in percentuale del peso) solubile nell'acido citrico al 2% (per la commercializzazione in Francia, Italia, Spagna e Portogallo, Grecia, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia ¹⁶) Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) ed anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2% (per la commercializzazione nel Regno Unito). Anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2% (per la commercializzazione in Germania, Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria).
2(a)	Perfosfato semplice	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio	16% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Pesata: 1 g		Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro Anidride fosforica solubile in acqua
2(b)	Perfosfato concentrato	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico, contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Pesata: 1 g		Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro Anidride solforica solubile in acqua
2(c)	Perfosfato triplo ¹⁷	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico	38% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Pesata: 3 g		Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro Anidride fosforica solubile in acqua

¹⁶ Testo così modificato dal Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004.

¹⁷ Testo così modificato dal Regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione del 3 dicembre 2004.

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (percentuale del peso); INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
3	Fosfato naturale parzialmente solubile	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico, contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio	20% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua. Finezza di macinazione: – passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm – passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm		Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) Anidride solforica solubile in acqua
4	Fosfato precipitato bicalcico diidrato	Prodotto ottenuto mediante precipitazione dell'acido fosforico solubilizzato da fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato	38% P ₂ O ₅ Fosforo espresso come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) Finezza di macinazione: – passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm. – passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.		Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino
5	Fosfato termico	Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale macinato con composti alcalini ed acido silicico, contenente come componenti essenziali fosfato calcico alcalino e silicato di calcio	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) Finezza di macinazione: – passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm. – passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,630 mm.		Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino
6	Fosfato alluminocalcico	Prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio	30% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Joulié) Finezza di macinazione: – passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm. – passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.		Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (percentuale del peso); INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
7	Fosfato naturale tenero	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio	<p>25% P₂O₅</p> <p>Fosforo valutato come P₂O₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato P₂O₅ solubile in acido formico al 2%</p> <p>Finezza di macinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm. - passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di 0,125 mm. 		<p>Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali)</p> <p>Anidride fosforica solubile in acido formico al 2%</p> <p>Percentuale di peso del prodotto che passa attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm</p>

A.3. - Concimi potassici

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (percentuale del peso); INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
1	Sale grezzo di potassio	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio	10% K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua 5% MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua
2	Sale grezzo di potassio arricchito	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio arricchiti mediante miscelazione con cloruro di potassio	18% K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di ossido di magnesio solubile in acqua se superiore a 5% MgO
3	Cloruro di potassio	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio e contenente come componente essenziale cloruro di potassio	37% K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di potassio solubile in acqua
4	Cloruro di potassio contenente sali di magnesio	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio con aggiunta di sali di magnesio, contenente come componenti essenziali cloruro di potassio e sali di magnesio	37% K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua 5% MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio		Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua
5	Solfato di potassio	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato di potassio	47% K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua. Tenore massimo di cloro: 3% Cl		Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro
6	Solfato di potassio contenente sali ¹⁸ di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica a partire da sali di potassio, eventualmente con aggiunta di sali di magnesio, contenente come componenti essenziali solfato di potassio e solfato di magnesio	22 % K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua 8% MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio. Tenore massimo di cloro: 3% Cl	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro
7	Kieserite con solfato di potassio	Prodotto ottenuto a partire da kieserite con aggiunta di solfato di potassio	8% MgO Magnesio valutato come MgO solubile in acqua 6% K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua Totale MgO + K ₂ O: 20% Tenore massimo di cloro: 3% Cl	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro

¹⁸ Il Reg. (CE) n. 2003/2003 riporta "sale di magnesio" al posto di "sali di magnesio", segno di evidente errore.

B. - Concimi minerali composti per l'apporto di elementi nutritivi principali

B.1. - Concimi NPK

B.1.1.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Concimi NPK		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		- totale: 20 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O); - per ciascuno degli elementi fertilizzanti: 3% N, 5% P ₂ O ₅ , 5% K ₂ O.		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale	1. Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale tenero deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): - se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2% va dichiarata unicamente la solubilità (2); - se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2% va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2%. Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2(a) Un concime NPK contenente fosfato naturale tenero o fosfato naturale parzialmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminocalcico. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve contenere: - almeno il 2% di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali [solubilità (4)]; - almeno il 5% di P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro [solubilità (3)]; - almeno il 2.5% di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione "Concime NPK contenente fosfato naturale tenero" ovvero "Concime NPK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato". Per il tipo 2(a) la pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 g.	Ossido di potassio solubile in acqua
(2) Azoto nitrico	(2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro		(2) Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge almeno l'1% in peso va dichiarata		L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%. È consentito dichiarare il tenore di cloro.
(3) Azoto ammoniacale	(3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua		(3) Se l'azoto totale supera il 28%, si veda l'allegato III.2		
(4) Azoto ureico	(4) P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali				
(5) Azoto cianammidico	(5) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann)				
	(6a) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2%				
	(6b) P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2%				
	(7) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie)				
	(8) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2%				

FORME, SOLUBILITÀ NONCHÈ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
<p>Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:</p> <p>Scorie Thomas : passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p> <p>Fosfato alluminocalcico passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p> <p>Fosfato termico passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p> <p>Fosfato naturale tenero passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm.</p> <p>Fosfato naturale parzialmente solubile passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p>			<p>2(b) Un concime NPK contenente fosfato alluminocalcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale tenero e fosfato naturale parzialmente solubilizzato.</p> <p>Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – almeno il 2% di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)]; – almeno il 5% di P₂O₅ secondo la solubilità (7). <p>Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione “<i>Concime NPK contenente fosfato alluminocalcico</i>”.</p> <p>3. Nel caso di concimi NPK che contengano uno solo dei seguenti tipi di concimi fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale tenero, il concime deve essere commercializzato con la denominazione “<i>Concime NPK contenente....</i>” seguita dalla indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della P₂O₅ deve essere data conformemente alle seguenti solubilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per i concimi a base di scorie Thomas: solubilità (6a) (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia¹⁹) ovvero (6b) (Germania, Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Austria); – per i concimi a base di fosfato termico: solubilità (5); – per i concimi a base di fosfato alluminocalcico: solubilità (7); - per i concimi a base di fosfato naturale tenero: solubilità (8). 		

¹⁹ Testo così modificato dal Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004.

B.1.2.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Concime NPK contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide (secondo i casi).		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto ottenuto per via chimica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale, contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		<ul style="list-style-type: none"> - totale: 20% (N + P₂O₅ + K₂O); - per ciascuno degli elementi fertilizzanti: <ul style="list-style-type: none"> - 5% N. Almeno ¼ del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalle forme d'azoto (5), (6) o (7). Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto (7) devono risultare solubili in acqua calda; - 5% P₂O₅; - 5% K₂O. 		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiurea (6) Azoto della isobutilidendiurea (7) Azoto dell'urea formaldeide (8) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda (9) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso va dichiarata (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) va garantita sotto forma d'azoto (8) e (9)	Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): - se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2% va dichiarata unicamente la solubilità (2), - se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2% va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g.	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.

B.2. - Concimi NP

B.2.1.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Concimi NP		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		– totale: 18% (N + P ₂ O ₅); – per ciascuno degli elementi fertilizzanti: 3% N, 5% P ₂ O ₅ .		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianammidico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) (6a) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2% (6b) P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2%		(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge almeno l'1% in peso va dichiarata	1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale tenero deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): – se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2% va dichiarata unicamente la solubilità (2); – se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2% va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2%. Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2(a) Un concime NP contenente fosfato naturale tenero o fosfato naturale parzialmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminocalcico. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve contenere: – almeno il 2% di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali [solubilità (4)]; – almeno il 5% di P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro [solubilità (3)]; – almeno il 2.5% di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione "Concime NP contenente fosfato naturale tenero" ovvero "Concime NP contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato". Per il tipo 2(a) la pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 g.	
Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base: Scorie Thomas : passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm. Fosfato alluminocalcico : passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm. Fosfato termico : passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm. Fosfato naturale tenero : passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm.				2(b) Un concime NP contenente fosfato alluminocalcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale tenero e fosfato naturale parzialmente solubilizzato. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua. Tale tipo di concime deve contenere: – almeno il 2% di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]; – almeno il 5% di P ₂ O ₅ secondo la solubilità (7). Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione "Concime NP contenente fosfato alluminocalcico".	
				3. Nel caso di concimi NP che contengano uno solo dei seguenti tipi di concimi fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale tenero, il concime deve essere commercializzato con la denominazione "Concime NP contenente..." seguita dalla indicazione della componente fosfatica. La dichiarazione della solubilità della P ₂ O ₅ va data conformemente alle seguenti solubilità: – per i concimi a base di scorie Thomas: solubilità (6a) (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia ²⁰) ovvero (6b) (Germania, Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Austria); – per i concimi a base di fosfato termico: solubilità (5); – per i concimi a base di fosfato alluminocalcico: solubilità (7); – per i concimi a base di fosfato naturale tenero: solubilità (8).	

²⁰ Testo così modificato dal Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004.

B.2.2.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Concime NP contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide (secondo i casi)	
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto ottenuto per via chimica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale, contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide	
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		<ul style="list-style-type: none"> - totale: 18% (N + P₂O₅); - per ciascuno degli elementi fertilizzanti: <ul style="list-style-type: none"> - 5% N. Almeno ¼ del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalle forme d'azoto (5), (6) o (7) Almeno 3/5 del tenore dichiarato d'azoto (7) devono risultare solubili in acqua calda; - 5% P₂O₅. 	
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI	
(1) Azoto totale	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua		(1) Azoto totale	<p>Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale va dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la P₂O₅ solubile in acqua non raggiunge il 2% va dichiarata unicamente la solubilità (2); - se la P₂O₅ solubile in acqua raggiunge il 2% va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. <p>Il titolo di P₂O₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g.</p>
(2) Azoto nitrico	(2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro		(2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso va dichiarata	
(3) Azoto ammoniacale				
(4) Azoto ureico				
(5) Azoto della crotonilidendiurea	(3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua		(3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) va garantita sotto forma d'azoto (8) e (9)	
(6) Azoto dell'isobutilidendiurea				
(7) Azoto dell'urea formaldeide				
(8) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda				
(9) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda				

B.3. - Concimi NK

B.3.1.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Concimi NK		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		- Totale: 18% (N + K ₂ O) - Per ciascuno degli elementi fertilizzanti: 3% N, 5% K ₂ O		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico		K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge almeno l'1% in peso va dichiarata		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.

B.3.2.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Concime NK contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide (secondo i casi).		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto ottenuto per via chimica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale, contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		- Totale: 18% (N + K ₂ O) - Per ciascuno degli elementi fertilizzanti: - 5% N Almeno ¼ del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalle forme d'azoto (5), (6) o (7) Almeno 3/5 del tenore dichiarato d'azoto (7) devono risultare solubili in acqua calda - 5% K ₂ O		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiurea (6) Azoto dell'isobutilidendiurea (7) Azoto dell'urea formaldeide (8) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda (9) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda		K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso va dichiarata (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) va dichiarata sotto forma d'azoto (8) e (9)		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.

B.4. - Concimi PK

DENOMINAZIONE DEL TIPO			Concimi PK		
MODO DI PREPARAZIONE:			Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale		
TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)			– Totale: 18% (P ₂ O ₅ + K ₂ O) – Per ciascuno degli elementi fertilizzanti: 5% P ₂ O ₅ , 5% K ₂ O		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) (6a) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2% (6b) P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2%	K ₂ O solubile in acqua		1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale tenero deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): <ul style="list-style-type: none"> – se la P₂O₅ solubile in acqua non raggiunge il 2% va dichiarata unicamente la solubilità (2); – se la P₂O₅ solubile in acqua raggiunge il 2% va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2%. Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2(a) Un concime PK contenente fosfato naturale tenero o fosfato naturale parzialmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminocalcico. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> – almeno il 2% di P₂O₅ solubile unicamente in acidi minerali [solubilità (4)]; – almeno il 5% di P₂O₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro [solubilità (3)]; – almeno il 2.5% di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione "Concime PK contenente fosfato naturale tenero" ovvero " <i>Concime PK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato</i> ". Per il tipo 2(a) la pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 g.	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.

FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
<i>Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:</i>					
Scorie Thomas :	passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.			<p>2(b) Un concime PK contenente fosfato alluminocalcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale tenero e fosfato naturale parzialmente solubilizzato. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – almeno il 2% di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)]; – almeno il 5% di P₂O₅ secondo la solubilità (7). <p>Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione “<i>Concime PK contenente fosfato alluminocalcico</i>”.</p> <p>3. Nel caso di concimi PK che contengano uno solo dei seguenti tipi di concimi fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale tenero; il concime deve essere commercializzato con la denominazione “<i>Concime PK contenente...</i>” seguita dalla componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della P₂O₅ deve essere data conformemente alle seguenti solubilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per i concimi a base di scorie Thomas: solubilità (6a) (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia²¹) ovvero (6b) (Germania, Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Austria); – per i concimi a base di fosfato termico: solubilità (5); – per i concimi a base di fosfato alluminocalcico: solubilità (7); – per i concimi a base di fosfato naturale tenero: solubilità (8). 	
Fosfato alluminocalcico	passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.				
Fosfato termico	passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.				
Fosfato naturale tenero	passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm.				
Fosfato naturale parzialmente solubile	passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.				

²¹ Testo così modificato dal Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004.

C. - Concimi fluidi minerali

C.1. - Concimi fluidi semplici

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI NUTRITIVI FERTILIZZANTI (percentuale del peso) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
1.	Soluzione di concime azotato	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	15% N Azoto valutato come azoto totale ovvero, se è presente in un'unica forma, azoto nitrico od azoto ammoniacale od azoto ureico Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026		Azoto totale e, per le forme che raggiungono almeno l'1 % d'azoto nitrico, azoto ammoniacale e/o azoto ureico. Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "A basso titolo di biureto".
2.	Soluzione di nitrato ammonico ed urea	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, contenente nitrato ammonico ed urea	26% N Azoto deve essere valutato come azoto totale, costituito per circa la metà da azoto ureico Tenore massimo di biureto: 0,5%		Azoto totale Azoto nitrico, azoto ammoniacale e azoto ureico Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "A basso titolo di biureto".
3.	Soluzione di nitrato di calcio	Prodotto ottenuto per dissoluzione di nitrato di calcio in acqua	8% N Azoto valutato come azoto nitrico di cui non più dell'1 % sotto forma di azoto ammoniacale Calcio valutato come CaO solubile in acqua	La denominazione del tipo può essere seguita, secondo i casi, da una delle seguenti indicazioni – per applicazione fogliare – per la preparazione di soluzioni nutritive – per irrigazione fertilizzante	Azoto totale Ossido di calcio solubile in acqua per gli impieghi di cui alla colonna 5. Indicazioni supplementari facoltative: – azoto nitrico – azoto ammoniacale
4.	Soluzione di nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione di nitrato di magnesio in acqua	6% N Azoto valutato come azoto nitrico 9% MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua pH minimo: 4		Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua
5.	Sospensione di nitrato di calcio	Prodotto ottenuto per sospensione di nitrato di calcio in acqua	8%N Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed azoto ammoniacale Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1% 14% CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua	La denominazione del tipo può essere seguita da una delle seguenti indicazioni – per applicazione fogliare – per la preparazione di soluzioni e sospensioni nutritive; – per irrigazione fertilizzante	Azoto totale Ossido di calcio solubile in acqua per gli impieghi di cui alla colonna 5.

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI NUTRITIVI FERTILIZZANTI (percentuale del peso) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
6.	Soluzione di concime azotato con urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua di urea formaldeide e di un concime azotato di cui all'elenco A-1 del presente regolamento, ad esclusione dei prodotti 3a, 3b e 5	18% N valutato come azoto totale. Almeno 1/3 del titolo dichiarato di azoto totale deve provenire dall'urea formaldeide. Titolo massimo di biureto: $^{22}(\text{N ureico} + \text{N dell'urea formaldeide}) \times 0,026$		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide
7.	Sospensione di concime azotato con urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica o per sospensione ²³ in acqua di urea formaldeide e di un concime azotato di cui all'elenco A-1 del presente regolamento, ad esclusione dei prodotti 3a, 3b e 5	18% N espresso come azoto totale. Almeno 1/3 del titolo dichiarato di azoto totale deve provenire dall'urea formaldeide. L'azoto dell'urea formaldeide deve contenere almeno 3/5 di azoto solubile in acqua calda. Titolo massimo di biureto: $(\text{N ureico} + \text{N dell'urea formaldeide}) \times 0,026$		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda

²² Nel Reg. (CE) n. 2003/2003, è stato omesso: “Titolo massimo di biureto”, segno di evidente errore.

²³ Il Reg. (CE) n. 2003/2003 riporta “per dissoluzione”, segno di evidente errore

C.2. - Concimi fluidi composti

C.2.1.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Soluzione di concime NPK ²⁴		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		<ul style="list-style-type: none"> - Totale: 15% (N + P₂O₅ + K₂O) - Per ciascuno degli elementi fertilizzanti: 2% N, 3% P₂O₅, 3% K₂O - Titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026 		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "A basso titolo di biureto"	P ₂ O ₅ solubile in acqua	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.

C.2.2.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Sospensione di concime NPK		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto che si presenta in forma fluida: gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in sospensione acquosa ed in soluzione, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		<ul style="list-style-type: none"> - Totale: 20% (N + P₂O₅ + K₂O) - Per ciascuno degli elementi fertilizzanti: 3% N, 4% P₂O₅, 4% K₂O - Titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026 		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed acqua	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "A basso titolo di biureto"	I concimi non devono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato o fosfato naturale (1) Se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2% va dichiarata unicamente la solubilità (2) (2) Se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2% va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.

²⁴ La versione italiana del Reg. (CE) n. 2003/2003 riporta "PK" al posto di "NPK", segno di evidente errore.

C.2.3.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Soluzione di concimi NP		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		<ul style="list-style-type: none"> - Totale: 18% (N + P₂O₅) - Per ciascuno degli elementi fertilizzanti: 3% N, 5% P₂O₅ - Titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026 		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	P ₂ O ₅ solubile in acqua		(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "A basso titolo di biureto"	P ₂ O ₅ solubile in acqua	

C.2.4.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Sospensione di concimi NP.		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto che si presenta in forma fluida: gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in sospensione acquosa ed in soluzione, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		<ul style="list-style-type: none"> - Totale 18% (N + P₂O₅) - Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 3% N, 5% P₂O₅ - Titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026 		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed acqua		(4) Azoto totale (5) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (6) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "A basso titolo di biureto"	(1) Se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2% va dichiarata unicamente la solubilità (2) (2) Se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2% va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua I concimi non possono contenere né scorie Thomas, né fosfato alluminocalcico, né fosfato termico, né fosfati naturali parzialmente solubilizzati o fosfati naturali	

C.2.5.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Soluzione di concimi NK		
	MODO DI PREPARAZIONE::		Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		<ul style="list-style-type: none"> - Totale: 15% (N + K₂O) - Per ciascuno degli elementi fertilizzanti: 3% N, 5% K₂O - Titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026 		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico		K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "A basso titolo di biureto"		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.

C.2.6.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Sospensione di concime NK		
	MODO DI PREPARAZIONE::		Prodotto che si presenta in forma fluida: l'azoto ed il potassio derivano da sostanze in soluzione ed in sospensione acquosa, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DI PESO)		<ul style="list-style-type: none"> - Totale: 18% (N + K₂O) - Per ciascuno degli elementi fertilizzanti: 3% N, 5% K₂O - Titolo massimo di biuretto: N ureico × 0,026 		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
(1) Azoto totale		K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale		(1) Ossido di potassio solubile in acqua
(2) Azoto nitrico			(2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso essa va dichiarata		(2) L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%.
(3) Azoto ammoniacale			(3) Se il titolo di biuretto non supera lo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "A basso titolo di biuretto"		(3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.
(4) Azoto ureico					

C.2.7.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Soluzione di concimi PK		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		<ul style="list-style-type: none"> - Totale: 18% (P₂O₅ + K₂O) - Per ciascuno degli elementi fertilizzanti : 5% P₂O₅, 5% K₂O 		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua		P ₂ O ₅ solubile in acqua	(1) Ossido di potassio solubile in acqua
					(2) L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%.
					(3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.

C.2.8.	DENOMINAZIONE DEL TIPO		Sospensione di concime PK		
	MODO DI PREPARAZIONE:		Prodotto che si presenta in forma fluida: gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e sospensione, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.		
	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DEL PESO)		<ul style="list-style-type: none"> - Totale: 18% (P₂O₅ + K₂O) - Per ciascuno degli elementi fertilizzanti: 5% P₂O₅, 5% K₂O 		
FORME, SOLUBILITÀ NONCHÉ TITOLO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI DA DICHIARARE SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLE COLONNE 4, 5 E 6; FINEZZA DI MACINAZIONE			INDICAZIONI D'IDENTIFICAZIONE DEL CONCIME; ALTRI REQUISITI		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6
	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua		(1) Se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2% va dichiarata unicamente la solubilità (2)	(1) Ossido di potassio solubile in acqua
	(2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro			(2) Se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2% va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua	(2) L'indicazione "a basso tenore di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2%.
	(3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed acqua		I concimi non possono contenere né scorie Thomas, né fosfato alluminocalcico, né fosfato termico, né fosfati naturali parzialmente solubilizzati o fosfati naturali		(3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.

D. - Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI NUTRITIVI FERTILIZZANTI (percentuale del peso) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSEREDICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
1	Solfato di calcio	Prodotto d'origine naturale od industriale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione	25% CaO 35% SO ₃ Calcio e zolfo valutati come CaO + SO ₃ totale Finezza di macinazione: – passaggio di almeno l'80% al setaccio a maglie di 2 mm; – passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di 10 mm.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Anidride solforica totale Facoltativamente: CaO totale
2	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio d'origine industriale	12% CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua		Ossido di calcio Facoltativamente: per polverizzazione su piante
3	Zolfo elementare	Prodotto d'origine naturale od industriale più o meno raffinato	98 % S (245 %: SO ₃) Zolfo valutato come SO ₃ totale		Anidride solforica totale
4	Kieserite	Prodotto di origine mineraria contenente come componente principale solfato di magnesio monoidrato	24% MgO 45% SO ₃ ²⁵ Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio ed anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
5	Solfato di magnesio	Prodotto contenente soltanto solfato di magnesio eptaidrato	15% MgO 28% SO ₃ Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio ed anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
5.1	Soluzione di solfato di magnesio	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di solfato di magnesio d'origine industriale	5% MgO 10% SO ₃ Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio ed anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
5.2	Idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente principale idrossido di magnesio	60% MgO Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 0,063 mm.		Ossido di magnesio totale
5.3	Sospensione d'idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 5.2	24% MgO		Ossido di magnesio totale
6	Soluzione di cloruro di magnesio	Prodotto ottenuto per dissoluzione di cloruro di magnesio d'origine industriale	13% MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio Titolo massimo di calcio: 3% CaO		Ossido di magnesio

²⁵ Il Reg. (CE) n. 2003/2003 riporta "28% SO₃"; segno di evidente errore

E. - Concimi minerali per l'apporto di microelementi

Nota esplicativa: le note che seguono si applicano alla totalità della parte E.

Nota 1: per denominare un agente chelante si può far uso delle sue iniziali quali figurano al punto E.3.

Nota 2: se il prodotto non lascia residuo solido dopo la sua dissoluzione in acqua può esser qualificato "solubile".

Nota 3: se un microelemento è presente in forma chelata deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

E.1. - Concimi contenenti un solo microelemento**E.1.1. - Boro**

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI NUTRITIVI FERTILIZZANTI (percentuale del peso) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
1a	Acido borico	Prodotto ottenuto per azione di un acido su un borato	14% B solubile in acqua	Possano esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.	Boro (B) solubile in acqua
1b	Borato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un borato di sodio	10% B solubile in acqua	Possano esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.	Boro (B) solubile in acqua
1c	Borato di calcio	Prodotto ottenuto a partire da colemanite o pandermite contenente come componente essenziale borati di calcio	7% B totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio da 0,063 mm	Possano esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.	Boro (B) totale
1d	Boro etanolamina	Prodotto ottenuto per reazione di acido borico con etanolamina	8% B solubile in acqua		Boro (B) solubile in acqua
1e	Concime borato in soluzione	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d	2% B solubile in acqua	La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti.	Boro (B) solubile in acqua
1f	Concime borato in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d	2% B solubile in acqua	La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti.	Boro (B) solubile in acqua

E.1.2. - Cobalto

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI NUTRITIVI FERTILIZZANTI (percentuale del peso) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
2a	Sale di cobalto	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di cobalto	19% Co solubile in acqua	La denominazione deve includere il nome dell'anione minerale	Cobalto (Co) solubile in acqua
2b	Chelato di cobalto	Prodotto solubile in acqua ottenuto per combinazione chimica del cobalto con un agente chelante	2% Co solubile in acqua, di cui almeno 8/10 del valore dichiarato in forma chelata	Nome dell'agente chelante	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) chelato
2c	Soluzione di concime al cobalto	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 2a e/o di uno solo del tipo 2b	2% Co solubile in acqua	La denominazione deve contenere: (1) i nomi degli anioni minerali; (2) il nome dell'eventuale agente chelante.	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) chelato eventualmente presente

E.1.3. - Rame

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI NUTRITIVI FERTILIZZANTI (percentuale del peso) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
3a	Sale di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di rame	20% Cu solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale.	Rame (Cu) solubile in acqua
3b	Ossido di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di rame	70% Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3c	Idrossido di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale idrossido di rame	45% Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3d	Chelato di rame	Prodotto solubile in acqua ottenuto per combinazione chimica del rame con un agente chelante	9% Cu solubile in acqua, di cui almeno 8/10 del valore dichiarato in forma chelata	Nome dell'agente chelante	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) chelato
3e	Concime a base di rame	Prodotto ottenuto miscelando concimi dei tipi 3a e/o 3b e/o 3c e/o uno solo del tipo 3d e, se del caso, una carica non nutriente né tossica	5% Cu totale	La denominazione deve contenere: (1) i nomi dei composti del rame; (2) il nome dell'eventuale agente chelante.	Rame (Cu) totale Rame (Cu) solubile in acqua se risulta pari ad almeno 1/4 del rame totale Rame (Cu) chelato eventualmente presente
3f	Soluzione di concime a base di rame	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 3a e/o di uno solo del tipo 3d	3% Cu solubile in acqua	La denominazione deve contenere: (1) i nomi degli anioni minerali; (2) il nome dell'eventuale agente chelante.	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) chelato eventualmente presente
3g	Ossicloruro di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossicloruro di rame [Cu ₂ Cl(OH) ₃]	50% Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3h	Ossicloruro di rame in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 3g	17% Cu totale		Rame (Cu) totale

E.1.4 - Ferro²⁶

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI NUTRITIVI FERTILIZZANTI (percentuale del peso) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTRAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
4a	Sale di ferro	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di ferro	12% Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione caratteristico del minerale	Ferro (Fe) solubile in acqua
4b	Chelato di ferro	Prodotto solubile in acqua ottenuto per reazione chimica del ferro con uno o più degli agenti chelanti elencati nell'allegato I, sezione E.3	5% Fe solubile in acqua, la cui frazione chelata è pari almeno all'80%, e di cui almeno il 50% è chelato dallo o dagli agenti chelanti dichiarati	Nome di ciascuno degli agenti chelanti di cui all'elenco dell'allegato I, sezione E.3.1., che chela almeno l'1% del ferro solubile in acqua	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) chelato da ciascun agente chelante dichiarato nella denominazione del tipo e che può essere individuato e quantificato mediante una norma europea
4c	Soluzione di concime a base di ferro	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 4a e/o di un concime del tipo 4b	2% Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere: (1) i nomi degli anioni caratteristici del minerale; (2) il nome di qualsiasi agente chelante presente che chela almeno l'1% del ferro (Fe) solubile in acqua	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) chelato eventualmente presente Ferro (Fe) chelato da ciascun agente chelante dichiarato nella denominazione del tipo e che può essere individuato e quantificato mediante una norma europea

E.1.5. - Manganese

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI NUTRITIVI FERTILIZZANTI (percentuale del peso) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTRAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
5a	Sale di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di manganese (Mn II)	17% Mn solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale combinato	Manganese (Mn) solubile in acqua
5b	Chelato di manganese	Prodotto solubile in acqua ottenuto per combinazione chimica del manganese con un agente chelante	5% Mn solubile in acqua, di cui almeno 8/10 del valore dichiarato in forma chelata	Nome dell'agente chelante	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) chelato
5c	Ossido di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali ossidi di manganese	40% Mn totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno l'80% al setaccio da 0,063 mm		Manganese (Mn) totale
5d	Concime a base di manganese	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 5a e 5c	17% Mn totale	La denominazione deve contenere i nomi dei composti del manganese usati	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua se è pari ad almeno 1/4 del manganese totale
5e	Soluzione di concime a base di manganese	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 5a e/o di uno solo del tipo 5b	3% Mn solubile in acqua	La denominazione deve contenere: (1) i nomi degli anioni minerali; (2) il nome dell'eventuale agente chelante.	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) chelato eventualmente presente

²⁶ Testo così modificato dal Regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione del 19 febbraio 2007.

E.1.6. - Molibdeno

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI NUTRITIVI FERTILIZZANTI (percentuale del peso) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
6a	Molibdato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato di sodio	35% Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6b	Molibdato d'ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato d'ammonio	50% Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6c	Concime a base di molibdeno	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 6a e 6b	35% Mo solubile in acqua	La denominazione deve contenere i nomi dei composti del molibdeno usati	Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6d	Soluzione di concime a base di molibdeno	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 6a e/o di uno solo del tipo 6b	3% Mo solubile in acqua	La denominazione deve contenere i nomi dei composti del molibdeno usati	Molibdeno (Mo) solubile in acqua

E.1.7. - Zinco

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI NUTRITIVI FERTILIZZANTI (percentuale del peso) INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRE PRESCRIZIONI	ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO; FORME E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI; ALTRI CRITERI
1	2	3	4	5	6
7a	Sale di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di zinco	15% Zn solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale combinato	Zinco (Zn) solubile in acqua
7b	Chelato di zinco	Prodotto solubile in acqua ottenuto per combinazione chimica dello zinco con un agente chelante	5% Zn solubile in acqua, di cui almeno 8/10 del valore dichiarato in forma chelata	Nome dell'agente chelante	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) chelato
7c	Ossido di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di zinco	70% Zn totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno l'80% al setaccio da 0,063 mm		Zinco (Zn) totale
7d	Concime a base di zinco	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 7a e 7c	30% Zn totale	La denominazione deve contenere i nomi di composti dello zinco presenti	Zinco (Zn) totale Zinco (Zn) solubile in acqua se è pari ad almeno 1/4 dello zinco (Zn) totale
7e	Soluzione di concime a base di zinco	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 7a e/o di uno solo del tipo 7b	3% Zn solubile in acqua	La denominazione deve contenere: (1) i nomi degli anioni minerali; (2) il nome dell'eventuale agente chelante.	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) chelato eventualmente presente

E.2. Tenore minimo di microelementi in percentuale del peso del concime

E.2.1. Miscela solida o fluida di microelementi

	Quando il microelemento è presente sotto forma:	
	esclusivamente minerale	chelata o complessata
Per un microelemento:		
Boro (B)	0,2	0,2
Cobalto (Co)	0,02	0,02
Rame (Cu)	0,5	0,1
Ferro (Fe)	2,0	0,3
Manganese (Mn)	0,5	0,1
Molibdeno (Mo)	0,02	-
Zinco (Zn)	0,5	0,1

Totale minimo di microelementi in una miscela solida: 5% del concime in termini di massa.

Totale minimo di microelementi in una miscela fluida: 2% del concime in termini di massa.

E.2.2. Concimi CE per l'apporto di elementi nutritivi principali e/o secondari contenenti microelementi applicabili al suolo

	Per colture o pascoli	Per uso orticolo
Boro (B)	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	-
Rame (Cu)	0,01	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002

E.2.3. Concimi CE per l'apporto di elementi nutritivi principali e/o secondari contenenti microelementi da nebulizzare sul fogliame

Boro (B)	0,010
Cobalto (Co)	0,002
Rame (Cu)	0,002
Ferro (Fe)	0,020
Manganese (Mn)	0,010
Molibdeno (Mo)	0,001
Zinco (Zn)	0,002

E.3. Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi²⁷

Le sostanze che seguono sono autorizzate purché il relativo microelemento chelato risponda ai requisiti della direttiva 67/548/CEE²⁸.

E.3.1. Agenti chelanti²⁹

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

60-00-4 ³⁰	Acido etilendiamminotetraacetico	EDTA	C ₁₀ H ₁₆ O ₈ N ₂
150-39-0	Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico	HEEDTA	C ₁₀ H ₁₈ O ₇ N ₂
67-43-6	Acido dietilentriamminopentaacetico	DTPA	C ₁₄ H ₂₃ O ₁₀ N ₃
1170-02-1	Acido etilendiammino-N,N'-di (orto-idrossifenilacetico)	[o,o] EDDHA	C ₁₈ H ₂₀ O ₆ N ₂
475475-49-1	Acido etilendiammino-N-(orto-idrossifenilacetico)N'-(para-idrossifenilacetico)	[o,p] EDDHA	C ₁₈ H ₂₀ O ₆ N ₂
641632-90-8	Acido etilendiammino-N,N'-di (orto-idrossi-metilfenil acetico)	[o,o] EDDHMA	C ₂₀ H ₂₄ O ₆ N ₂
641633-41-2	Acido etilendiammino-N-(orto-idrossi-metilfenil acetico)N'-(para-idrossi-metilfenil acetico)	[o,p] EDDHMA	C ₂₀ H ₂₄ O ₆ N ₂
85120-53-2	Acido etilendiammino-N,N'-di (5-carbossi-2-idrossifenilacetico)	EDDCHA	C ₂₀ H ₂₀ O ₁₀ N ₂
57368-07-7 e 642045-40-7	Acido etilendiammino-N,N'-di (2-idrossi-5-sulfofenil-acetico) e suoi prodotti di condensazione ³¹	EDDHSA	C ₁₈ H ₂₀ O ₁₂ N ₂ S ₂ + n*(C ₁₂ H ₁₄ O ₈ N ₂ S)

E.3.2. Agenti complessanti

Elenco ancora da redigere

²⁷ Elenco così modificato dal Regolamento (CE) 162/2007 della Commissione del 19 febbraio 2007.

²⁸ GU L 196 del 16.8.1967, pag.1.

²⁹ Gli agenti chelanti devono essere individuati e quantificati mediante le norme europee ad essi applicabili.

³⁰ Numero CAS dell'acido [3]

³¹ Il Reg. (CE) n. 2003/2003 riporta "compensazione", segno di evidente errore.

ALLEGATO II

Tolleranze

Le tolleranze indicate nel presente allegato costituiscono valori negativi in percentuale di peso.

Le tolleranze applicabili al titolo dichiarato di elementi nutritivi nei diversi tipi di concimi CE sono le seguenti:

1. Concimi inorganici semplici per l'apporto di elementi nutritivi: valori assoluti in percentuale di peso espressi in N, P₂O₅, K₂O, MgO, Cl

1.1. Concimi azotati

Nitrato di calcio	0,4
Nitrato di calcio e di magnesio	0,4
Nitrato di sodio	0,4
Nitrato del Cile	0,4
Calciocianammide	1,0
Calciocianammide nitrata	1,0
Solfato ammonico	0,3
Nitrato ammonico o nitrato ammonico calcareo:	
– 32% o meno	0,8
– più del 32%	0,6
Solfonitrato ammonico	0,8
Solfonitrato ammonico e di magnesio	0,8
“Stickstoff” - magnesia	0,8
Urea	0,4
Sospensione di nitrato di calcio	0,4
Soluzione di concime azotato contenente urea formaldeide	0,4
Sospensione di concime azotato con urea formaldeide	0,4
Urea-ammonio solfato	0,5
Soluzione di concime azotato	0,6
Soluzione di nitrato ammonico ed urea	0,6

1.2. Concimi fosfatici

Scorie Thomas :		
– dichiarazione espressa da una forcella come un intervallo del 2% in peso		0,0
– dichiarazione espressa da un solo numero		1,0
Altri concimi fosfatici		
Solubilità della P ₂ O ₅ in:	numero del concime nell'allegato I	
– acido minerale	(3, 6, 7)	0,8
– acido formico	(7)	0,8
– citrato ammonico neutro	(2a, 2b, 2c)	0,8
– citrato ammonico alcalino	(4, 5, 6)	0,8
– acqua	(2a, 2b, 3)	0,9
– acqua	(2c)	1,3

1.3. Concimi potassici

Sale grezzo di potassio	1,5
Sale grezzo di potassio arricchito	1,0
Cloruro di potassio:	
– 55% o meno	1,0
– più del 55%	0,5
Cloruro di potassio contenente sali di magnesio	1,5
Solfato di potassio	0,5
Solfato di potassio contenente sali di magnesio	1,5

1.4. Altri componenti

Cloro	0,2
-------	-----

2. Concimi inorganici composti per l'apporto di elementi nutritivi principali

2.1. Elementi fertilizzanti

N	1,1
P ₂ O ₅	1,1
K ₂ O	1,1

2.2. Valore consentito degli scarti dalla somma rispetto al valore dichiarato

Concimi binari	1,5
Concimi ternari	1,9

3. Elementi nutritivi secondari nei concimi

Le tolleranze ammesse in rapporto ai titoli dichiarati di calcio, magnesio, sodio e zolfo corrispondono ad un quarto del titolo dichiarato di tali elementi nutritivi fino ad un massimo di 0,9% in termini assoluti per CaO, MgO, Na₂O, e SO₃, vale a dire 0,64 per Ca, 0,55 per Mg, 0,67 per Na e 0,36 per S.

4. Microelementi nei concimi

La tolleranza ammessa in rapporto al tenore dichiarato di microelementi è di:

- 0,4% in termini assoluti nel caso dei titoli superiori al 2%;
- un quinto del valore dichiarato nel caso dei titoli inferiori od uguali al 2%.

La tolleranza ammessa in rapporto al titolo dichiarato delle varie forme di azoto o alle solubilità dichiarate dell'anidride fosforica è pari ad un decimo del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in termini di massa, purché il titolo globale del suddetto elemento nutritivo si mantenga entro i limiti indicati nell'allegato I e nell'ambito delle tolleranze sopra riportate.

Allegato III

Disposizioni tecniche applicabili ai concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

(omissis)

Allegato IV

Metodi di campionamento ed analisi

(omissis)

Allegato V

A. Elenco dei documenti che i produttori od i loro rappresentanti devono consultare all'atto di redigere un fascicolo tecnico per un nuovo tipo di concimi da aggiungere all'allegato I del presente regolamento

1. Guida all'elaborazione del fascicolo tecnico relativo ai concimi che potrebbero ottenere la denominazione "Concime CE" ai sensi della direttiva.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 138 del 20.5.1994, pag. 4.

2. Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991, che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 76/35 del 22.3.1991, pag. 35.

3. Direttiva 93/112/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 314 del 16.12.1993, pag. 38.

B. Norme per l'accreditamento dei laboratori competenti ed autorizzati a fornire i servizi necessari a verificare la conformità di concimi CE alle prescrizioni del presente regolamento e dei suoi allegati.

1. Norma applicabile a livello dei laboratori:

EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura).

2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento:

EN 45003, Calibration and testing laboratory accreditation system, general requirements for operation and recognition (Sistema d'accreditamento dei laboratori di collaudo e taratura, criteri generali di funzionamento e riconoscimento).